

**REGOLAMENTO PER LA
DISCIPLINA DEI SERVIZI DI
TRASPORTO NON DI LINEA
NELLE ACQUE DI
NAVIGAZIONE INTERNA DELLA
CITTÀ DI CHIOGGIA**

**(ADOTTATO CON DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 197 DEL
18.12.1995 E N. 83 DEL 28.5.1996 -APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO PROVINCIALE N. 55695/II DEL 23.1.1997,SUCCESSIVAMENTE
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 124 DEL 28.10.1999,
MODIFICAZIONE APPROVATA CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO
PROVINCIALE DEL 13.7.2000 AL N. 39841 DI PROTOCOLLO ED AL N. 102905
DI REG.)**

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA NELLE ACQUE DI NAVIGAZIONE INTERNA DELLA CITTÀ DI CHIOGGIA

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Disciplina del servizio
- Art. 2 Requisiti
- Art. 3 Idoneità morale
- Art. 4 Idoneità finanziaria
- Art. 5 Idoneità professionale
- Art. 6 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 7 Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 8 Commissione di concorso
- Art. 9 Formazione delle graduatorie
- Art. 10 Assegnazione delle autorizzazioni
- Art. 11 Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione
- Art. 12 Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art. 13 Soggetti esercenti: figure giuridiche
- Art. 14 Commissione Consultiva Comunale

TITOLO II - TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

CAPO I - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

- Art. 15 Definizione del servizio
- Art. 16 Contratto di noleggio e trasporto
- Art. 17 Tipologia dei servizi autorizzati
- Art. 18 Numero e tipo dei natanti autorizzati
- Art. 19 Sede del titolare

- Art. 20 Esercizio del servizio
- Art. 21 Acquisizione del servizio
- Art. 22 Obblighi del titolare
- Art. 23 Obblighi dell'equipaggio
- Art. 24 Sostituzioni alla guida
- Art. 25 Assenza dal servizio
- Art. 26 Pontili
- Art. 27 Sostituzione di natanti
- Art. 28 Tariffe
- Art. 29 Reclami
- Art. 30 Utilizzo dei mezzi in servizio di linea
- Art. 31 Contrassegno

CAPO II - SERVIZIO DI TAXI ACQUEO

- Art. 32 Definizione del servizio
- Art. 33 Modalità di esercizio del servizio
- Art. 34 Sostituzione alla guida
- Art. 35 Tassametro
- Art. 36 Obblighi del titolare, obblighi dell'equipaggio, sospensione del servizio, sostituzione del natante, tariffe

TITOLO III - TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

- Art. 37 Definizione del servizio
- Art. 38 Modalità di esercizio
- Art. 39 Sostituzione di natanti
- Art. 40 Caratteristiche del natante
- Art. 41 Servizio di rimorchio e traino di natanti

TITOLO IV - TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Art. 42 Definizione del servizio

Art. 43 Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi

Art. 44 Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente

Art. 45 Registro di noleggio senza conducente

Art. 46 Contrassegno per i natanti in servizio di noleggio senza conducente

TITOLO V - SANZIONI

Art. 47 Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

Art. 48 Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione

Art. 49 Sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 50 Confisca e sequestro

TITOLO VI - NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 Documentazione obbligatoria

Art. 52 Rideterminazione dei contingenti

Art. 53 Caratteristiche tecniche dei mezzi

Art. 54 Portatori di handicap

Art. 55 Conversione di precedenti autorizzazioni regionali

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Disciplina del servizio

1. In attuazione a quanto previsto dalla legge regionale 30.12.1993 n. 63, recante "Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di servizi di trasporto non di linea nelle acque di navigazione interna e per il servizio pubblico di gondola nella città di Venezia", il presente regolamento disciplina i seguenti servizi di trasporto pubblico non di linea che si svolgono nell'ambito territoriale del Comune di Chioggia e dallo stesso autorizzati:

- il servizio di taxi effettuato con natante a motore;
- il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a motore;
- il servizio di noleggio con conducente, effettuato con natante a remi;
- il servizio di rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi;
- il trasporto di cose per conto di terzi, rimorchio e traino.

2. Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa ricorso alla normativa regionale citata, al Codice di Navigazione e relativi regolamenti di attuazione, alle leggi vigenti ed ai provvedimenti amministrativi delle Autorità competenti in materia.

3. Nel presente regolamento si intende per natante, in via generale ove non diversamente specificato, qualsiasi costruzione con propulsione a motore o a remi destinata al trasporto per acqua di persone e cose.

Art. 2 Requisiti

1. L'autorizzazione per l'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento può essere rilasciata a cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia, che abbia raggiunto la maggiore età e che sia in possesso dei seguenti requisiti di idoneità:

- idoneità morale;
- idoneità finanziaria;

- idoneità professionale.

Art. 3 Idoneità morale

1. Non soddisfa al requisito dell'idoneità morale chi:

- a) abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, ovvero per i delitti di cui agli articoli 575, 624, 628, 629, 630, 646, 648 e 648-bis del codice penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'articolo 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni e nel massimo a cinque, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
- b) sia stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero sia in corso, nei suoi confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- c) risulti sottoposto, sulla base di un provvedimento esecutivo, ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.

In tutti i casi sopraelencati, il requisito continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo ad efficacia riabilitativa.

Art. 4 Idoneità finanziaria

1. L'idoneità finanziaria, non richiesta per le attività di cui al Titolo III e IV, consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.

2. Si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di una attestazione di capacità di ottenere (1) l'affidamento, rilasciata da aziende o istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi.

Art. 5 Idoneità professionale

1. Il requisito dell'idoneità professionale è soddisfatto attraverso l'iscrizione allo specifico ruolo o alla specifica sezione di ruolo dei conducenti di natanti adibiti a servizi pubblici non di linea, istituito dalla Provincia di Venezia presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Venezia e tenuto da quest'ultima.

2. Unicamente per l'esercizio del servizio di noleggio senza conducente effettuato con natanti di qualsiasi tipo, il requisito di cui al primo comma è soddisfatto attraverso il possesso della patente ad uso privato, di cui all'art. 16 del r.d.l. 09.05.1932, n. 813, o di quella da diporto, di cui all'art. 20 della L. 11.02.1971, n. 50 e successive modificazioni, o dal titolo professionale previsto dal Codice della Navigazione marittima o interna e relativi regolamenti di attuazione, oltre alle eventuali ulteriori abilitazioni ove necessari per la condotta dei natanti da adibire al servizio e dei relativi apparati propulsori.

Art. 6 Modalità di assegnazione delle autorizzazioni

1. L'assegnazione delle nuove autorizzazioni all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico non di linea disciplinati dal presente regolamento o di quelle che si rendono vacanti avviene attraverso bando di pubblico concorso per soli titoli, articolato secondo le tipologie di servizio, indetto con determinazione del Dirigente responsabile del Servizio competente.

2. L'autorizzazione è valida per un singolo natante: è fatto divieto di cumulare più autorizzazioni sul medesimo natante, anche se rilasciate da Autorità diverse.

3. Il bando di concorso dovrà contenere l'indicazione di tutti i requisiti e le prescrizioni per l'ammissione al concorso, le modalità di formulazione dell'istanza di partecipazione, i termini di scadenza per la presentazione delle istanze e sarà pubblicato per la durata di un mese tramite affissione all'Albo Pretorio del Comune ed all'Albo della Provincia di Venezia.

4. La valutazione dei titoli e la redazione delle relative graduatorie saranno eseguite dalla Commissione di Concorso di cui all'art. 8.

Art. 7 Domanda per l'ammissione al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni

1. Chi intenda partecipare al concorso per l'assegnazione delle autorizzazioni di cui al presente regolamento deve presentare domanda in carta legale sottoscritta secondo le modalità previste

dalla legge. In particolare, la sottoscrizione può essere apposta in presenza di un pubblico ufficiale competente a ricevere la domanda e ad identificare il sottoscrittore annotando gli estremi del documento di identità in corso di validità oppure all'istanza, debitamente sottoscritta, può essere allegata fotocopia, ancorché non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

2. Nella domanda il richiedente deve dichiarare, sotto la propria responsabilità:

- a) cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza anagrafica, codice fiscale;
- b) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea residente in Italia;
- c) di possedere il requisito dell'idoneità morale di cui all'art. 3 del presente regolamento;
- d) di possedere il requisito dell'idoneità finanziaria di cui all'art. 4 del presente regolamento;
- e) di possedere il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 5 del presente regolamento: nel caso di imprese individuali o societarie, il requisito dell'idoneità professionale di cui all'art. 5 si ritiene soddisfatto qualora esso sia posseduto da almeno una persona inserita nella struttura dell'impresa in qualità di legale rappresentante, socio, amministratore nelle società di persone e di amministratore per ogni altro tipo di società o di dipendente a livello direzionale, cui sia affidata in modo permanente ed effettivo la conduzione dell'impresa;
- f) di essere in possesso dell'idoneità fisica all'espletamento personale del servizio, certificata dal competente servizio U.L.S.S. o dal medico del lavoro a ciò abilitato, qualora intenda esercitare personalmente il servizio;
- g) di non avere liti o carichi pendenti con il Comune di natura riguardante le sanzioni previste dal presente regolamento;
- h) la disponibilità di una sede per l'esercizio dell'attività sita nel territorio comunale in caso di assegnazione;
- i) di non svolgere altra attività in caso di partecipazione al concorso per l'assegnazione di autorizzazione al noleggio di natanti con conducente;
- j) di non essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni (antimafia);
- k) il numero massimo di autorizzazioni per la cui assegnazione intende concorrere.

3. Alla domanda potrà essere allegata ogni documentazione ritenuta utile alla formazione della graduatoria, tenuti presenti i criteri per la sua formazione indicati al successivo art. 9. I

documenti indicati nel presente comma potranno essere oggetto di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa, ai sensi del D.P.R. 28/12/00 n. 445, dal richiedente sotto la propria personale responsabilità e nella consapevolezza delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art.76 dello stesso decreto.

4. In caso di società, la domanda deve essere presentata dal legale rappresentante e corredata da:

- 1) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;
- 2) certificazione attestante che la società non si trova sottoposta a procedure fallimentari;
- 3) statuto societario e, nel caso di richiesta di autorizzazione per lo svolgimento del servizio di noleggio con conducente, dichiarazione congiunta che la società svolgerà esclusivamente tale servizio;
- 4) dichiarazione del possesso dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale.

5. Per quanto riguarda il servizio di taxi effettuato con natante a motore, ai sensi di quanto disposto dalla legge 15/01/92 n. 21 e dalla legge regionale 30/12/93 n. 63, le licenze sono personali e possono essere rilasciate solo a ditte individuali.

Art. 8 Commissione di concorso

1. La valutazione dei titoli viene effettuata da un'apposita Commissione di concorso nominata con determinazione dirigenziale e composta come segue:

- | | |
|--|------------|
| 1) Dirigente del Settore | Presidente |
| 2) Responsabile del Servizio | Membro |
| 3) Rapp. della Provincia di Venezia-Dip. Trasporti | Membro |

2. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari.

Art. 9 Formazione delle graduatorie

1. I Titoli valutabili nella formazione delle graduatorie sono i seguenti:

- 1) anzianità di iscrizione nello specifico ruolo dei conducenti (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 10 punti) - per le società si fa riferimento alla data di iscrizione al ruolo della persona di cui all'art. 7 comma 2 lett. e;

- 2) anzianità di presenza operativa del concorrente nell'ambito dei servizi disciplinati dalla L.R. 63/93, in qualità di soggetto regolarmente inserito nella struttura di imprese autorizzate (2 punti per anno o frazione di anno superiore a mesi 6, calcolati alla data di scadenza del bando, con un massimo di 30 punti) - per le società si fa riferimento alla data di iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dello specifico servizio;
 - 3) numero di licenze o autorizzazioni all'esercizio di servizi disciplinati dalla L.R. 63/93, in corso di validità alla data di scadenza del bando, già rilasciate al concorrente in qualità di titolare di impresa individuale, oppure a società di cui il richiedente sia socio (società di persone), socio accomandatario (società in accomandita semplice o per azioni) amministratore per tutti gli altri tipi di società, collaboratore (imprese familiari) (1 punto per ciascuna licenza o autorizzazione, con massimo di 10 punti).
2. L'aver esercitato servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno sei mesi ovvero essere stato dipendente di una impresa di noleggio con conducente per il medesimo periodo costituisce titolo preferenziale, nei casi di parità di punteggio, ai fini del rilascio della licenza per l'esercizio di taxi o dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.
3. Nei casi di parità di punteggio e in assenza della priorità di cui al comma precedente, l'ordine della graduatoria verrà determinato in base all'anzianità anagrafica del concorrente.

Art. 10 Assegnazione delle autorizzazioni

1. Le graduatorie sono approvate con determinazione dirigenziale, ed hanno validità biennale dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione.
2. L'assegnazione delle autorizzazioni ai concorrenti inclusi nelle graduatorie avviene secondo l'ordine delle medesime, nel limite di una autorizzazione per ciascun richiedente, sino all'assegnazione di tutte le autorizzazioni messe a concorso.
3. Qualora il numero delle autorizzazioni da assegnare superasse il numero degli inclusi nelle graduatorie, si procederà ad esaurimento nel rispetto dell'ordine di graduatoria e comunque sino alla concorrenza massima del numero di autorizzazioni richieste da ciascuno.

4. Analogamente si procederà nel caso si verificassero disponibilità di autorizzazioni successivamente alla data del bando di concorso, per qualsiasi motivo, entro i termini di validità delle graduatorie.

5. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della collocazione in graduatoria in posizione utile il concorrente dovrà presentare, a pena di decadenza, i documenti attestanti quanto dichiarato nella domanda di iscrizione alle lettere a) - b) - c) - d) - e) - f) dell'art. 7.

6. Entro centocinquanta giorni dal ricevimento della comunicazione dell'assegnazione dell'autorizzazione, l'interessato dovrà produrre i seguenti documenti:

- 1) copia autentica della documentazione attestante la proprietà o la disponibilità giuridica del natante, o della comproprietà con altri titolari di autorizzazione, o di proprietà dell'organismo cooperativo di appartenenza, e l'abilitazione dello stesso al servizio per il quale viene rilasciata l'autorizzazione, corredata dalla dichiarazione che per il medesimo natante non è stata ottenuta né richiesta altra autorizzazione all'esercizio di analogo servizio ad altra Autorità;
- 2) attestazione della disponibilità dello spazio acqueo per lo stazionamento non operativo del natante, situato in territorio comunale, (con esclusione delle attività di trasporto cose per conto terzi);
- 3) attestazione della disponibilità di un pontile di attracco per l'acquisizione dei servizi (solo per l'attività di noleggio con conducente) situato in territorio comunale, regolarmente concesso;
- 4) copia della polizza di assicurazione per la responsabilità civile relativa al natante di cui all'autorizzazione;
- 5) certificato d'iscrizione al Registro Ditte di data non anteriore a tre mesi;
- 6) dimostrazione del possesso del requisito dell'idoneità finanziaria;
- 7) assunzione con regolare contratto del personale eventualmente dipendente unitamente alle rispettive certificazioni di possesso dello specifico requisito dell'idoneità professionale per il personale addetto alla condotta del natante.

7. Entro sessanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione l'interessato dovrà produrre la certificazione attestante l'iscrizione presso la Camera di Commercio per l'attività di trasporto prevista dall'autorizzazione, pena la sospensione della stessa.

Art. 11 Rilascio, validità e contenuto dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni sono rilasciate dal Dirigente responsabile del Servizio competente hanno validità quinquennale, rinnovabile a domanda per pari periodo dietro presentazione della documentazione attestante il permanere dei requisiti prescritti per il rilascio, entro i due mesi precedenti la data di scadenza.

2. Contestualmente al rinnovo, l'interessato deve presentare anche l'attestazione relativa all'idoneità fisica, accertata come all'art. 7 del presente regolamento e, ove vi fossero, la certificazione di idoneità dei conduttori non titolari di autorizzazione.

3. Nelle autorizzazioni devono essere chiaramente indicati:

- il numero dell'autorizzazione;
- il soggetto titolare;
- la sede dell'impresa;
- la sede operativa nel territorio comunale;
- il termine entro il quale il titolare dovrà iniziare il servizio, non oltre i novanta giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione;
- la data di scadenza dell'autorizzazione o dei successivi rinnovi;
- la targa ed il nome del natante autorizzato;
- la data di scadenza dei certificati di navigabilità e le annotazioni di sicurezza rilasciate dalle Autorità competenti;
- il proprietario del natante;
- l'armatore;
- l'eventuale rappresentante;
- gli estremi dell'eventuale contratto di locazione o comodato;
- l'ubicazione dello spazio acqueo e del pontile autorizzati al rimessaggio ed all'assunzione del servizio;
- i periodi dell'anno in cui il servizio viene svolto e quelli in cui è consentito sospendere il servizio, in relazione alle effettive esigenze dell'utenza;
- eventuali prescrizioni e divieti di esercizio.

Tutte le variazioni relative ai dati suindicati devono parimenti essere riportate nell'autorizzazione, a seguito di apposita richiesta presentata all'Ufficio competente.

4. Ove il rinnovo dell'autorizzazione non venisse richiesto tempestivamente, il titolare non potrà esercitare il servizio autorizzato dopo la data di scadenza e sino a quando il Comune non abbia provveduto al rinnovo.

5. L'autorizzazione è sottoposta a vidimazione annuale entro la fine del mese di febbraio di ogni anno, previa presentazione della nuova certificazione relativa al natante, qualora i Certificati di Navigabilità e le Annotazioni di Sicurezza ivi indicati scadano prima della validità quinquennale prevista per l'autorizzazione.

6. Alla ritardata vidimazione è applicata una sanzione amministrativa di € 51.00; alla mancata vidimazione è applicata una sanzione di € 206.00 per ogni anno di mancata vidimazione.

7. Solo per il trasporto di cose di cui al titolo III del presente regolamento, ed esclusivamente a fini statistici, all'atto del rilascio, del rinnovo e della vidimazione deve essere presentata una dichiarazione relativa alla tipologia delle merci prevalentemente trasportate.

Art. 12 Trasferibilità dell'autorizzazione

1. Le autorizzazioni per i servizi pubblici non di linea di cui al presente regolamento sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona fisica o giuridica dallo stesso designata, purché in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di autorizzazione da almeno cinque anni;
- b) abbia raggiunto il 60 anno di età;
- c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo dei titoli professionali.

2. I casi e le modalità di trasferimento dell'autorizzazione sono disciplinati dall'art. 20 della L.R. n. 63/93.

Art. 13 Soggetti esercenti: figure giuridiche

1. I titolari delle licenze o delle autorizzazioni per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto non di linea di cui al presente regolamento possono esercitare la propria attività secondo le forme giuridiche indicate dall'art. 17 della legge regionale 30.12.1993 n. 63.

2. È consentito conferire la propria licenza o autorizzazione ad organismi previsti dall'art. 17 comma 1 della legge regionale n. 63/93 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza ed esclusione dagli organismi medesimi.

3. Il conferimento deve essere comunicato tempestivamente dal titolare all'Ufficio comunale competente, con allegati i seguenti documenti attestanti altresì il possesso di specifici requisiti:

- a) informazione scritta in carta semplice del conferimento ad uno degli organismi di cui al comma precedente, sottoscritta dal legale rappresentante e/o amministratore dello stesso e dal titolare della licenza o autorizzazione;
- b) certificato della C.C.I.A.A. attestante l'attività di trasporto dell'organismo a cui è conferita la licenza o autorizzazione;
- c) copia del comodato registrato agli Atti Privati;
- d) copia della documentazione relativa al possesso del requisito di idoneità professionale previsto dall'art. 5 del presente regolamento da parte del conducente del natante;
- e) appendice al contratto di copertura assicurativa attestante che la compagnia prende atto che il natante è condotto da più conducenti.

4. Il Dirigente responsabile del Servizio competente, nel rispetto di quanto previsto e disposto dalla legge 07/08/90 n. 241, verificata la documentazione presentata, rilascia il provvedimento relativo. Tale atto specificherà la data dell'inizio del conferimento e lo stesso sarà ritenuto effettivo fino a quando il titolare non eserciterà, nei casi previsti, la facoltà di richiedere il trasferimento. Sarà altresì specificato che è conferito l'esercizio del servizio ferma restando in capo al conferente la titolarità della licenza o dell'autorizzazione.

5. Nella licenza o autorizzazione intestata al titolare saranno riportate in calce la data del conferimento, la ragione sociale e l'indirizzo dell'organismo.

6. La mancanza della documentazione o dei requisiti comporterà il diniego dell'istanza da parte del Dirigente del servizio nel rispetto delle norme sul procedimento amministrativo contenute nella legge 07/08/90 n. 241.

Art. 14 Commissione Consultiva Comunale

1. Per l'esercizio della funzione consultiva in materia di trasporti in servizio pubblico non di linea è istituita presso il Comune una Commissione Consultiva Comunale ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 63/93, così composta:

- 1) il Dirigente del Settore, che la presiede;
- 2) il responsabile del servizio competente;
- 3) un rappresentante della Provincia di Venezia;
- 4) un rappresentante delle organizzazioni sindacali di categoria;
- 5) un rappresentante delle associazioni di artigiani di categoria;
- 6) un rappresentante delle associazioni centrali delle cooperative;
- 7) un rappresentante delle associazioni degli utenti.

La nomina avverrà mediante determinazione del Sindaco. Le mansioni di segretario sono svolte da un dipendente del Comune, assegnato all'Ufficio competente, nominato con determinazione dirigenziale.

2. Per la partecipazione alle sedute sarà corrisposto ai componenti la Commissione un gettone di presenza, nella misura pari a quello corrisposto per le sedute delle Commissioni Consiliari.

3. La Commissione è tenuta ad esprimere il parere, non vincolante, su tutte le materie previste dalla legge e su quelle espressamente indicate nel presente regolamento.

4. Le riunioni della Commissione sono valide se partecipano almeno 3 membri.

5. Nel caso di Commissari assenti ingiustificati consecutivamente per più di tre sedute, il Sindaco dispone la decadenza dandone comunicazione all'Associazione di appartenenza.

TITOLO II

TRASPORTO DI PERSONE IN SERVIZIO PUBBLICO NON DI LINEA

CAPO I - SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE EFFETTUATO CON NATANTI PER TRASPORTO DI PERSONE

Art. 15 Definizione del servizio

1. Il servizio di noleggio è effettuato con natanti a motore: esso è rivolto all'utenza specifica, che avanza richiesta presso la sede del vettore per una determinata prestazione a viaggio e/o a tempo.
2. Lo stazionamento dei natanti avviene negli specchi d'acqua e presso appositi pontili di attracco privati, in concessione al vettore, presso i quali il natante sosta ed è a disposizione dell'utenza, situati nel territorio comunale.
3. Il servizio non può essere effettuato per destinazioni fisse con continuità e periodicità.
4. Si ha noleggio quando il vettore, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a compiere con un natante determinato uno o più viaggi prestabiliti, ovvero i viaggi ordinati dal noleggiatore alle condizioni stabilite dal contratto.

Art. 16 Contratto di noleggio e trasporto

1. Per l'utilizzo del servizio deve essere stipulato un contratto secondo le norme del Codice della Navigazione (contratto di noleggio art. 384 e ss.), da parte di singole persone fisiche o giuridiche o gruppi di persone.
2. È consentita la stipulazione di contratti di trasporto ai sensi dell'art. 396 e ss. C.N. unicamente per servizi effettuati in ossequio al divieto di cui all'art. 5, comma 3 della L.R. n. 63/93 e non interferenti con regolari linee di navigazione, con obbligo di prova per iscritto, attraverso il rilascio di regolare biglietto anche per natanti a motore di stazza lorda inferiore alle 10 tsl: il Comune si riserva di valutare l'eventuale esercizio abusivo di servizi di linea di cui all'art. 1187 comma 1 del C.N.

Art. 17 Tipologia dei servizi autorizzati

1. Il servizio di noleggio con conducente viene svolto secondo le seguenti tipologie, distinte sulla base della stazza lorda e del tipo del natante impiegato:

- a) noleggio con natante a propulsione di tipo non inquinanti (elettrico, a idrogeno, vela o a remi);
- b) noleggio con natante a motore
 - piccolo noleggio sino a 5 tsl portata fino a 20 persone;
 - Gran Turismo A sino a 25 tsl portata oltre 20 persone;
 - Gran Turismo B oltre 25 tsl.

2. Può inoltre essere istituito un servizio di noleggio con imbarcazioni tipiche a motore, finalizzato a escursioni turistiche.

Art. 18 Numero e tipo dei natanti autorizzati

1. Il numero massimo di licenze e di autorizzazioni rilasciabili dal Comune viene stabilito per ogni tipo di servizio nel seguente contingente:

- a) licenze per l'esercizio di taxi acqueo 2
- b) noleggio con natante a motore
 - piccolo noleggio sino a 5 tsl fino a 20 persone 2
 - Gran Turismo A sino a 25 tsl oltre 20 persone 10
 - Gran Turismo B oltre 25 tsl 2
 - imbarcazioni tipiche 3
- c) noleggio con natante a propulsione di tipo non inquinanti (elettrico, a idrogeno, vela o a remi); 4

Art. 19 Sede del titolare

1. La sede operativa e le strutture inerenti l'attività del soggetto titolare dell'autorizzazione devono essere situate all'interno del territorio comunale e sono indicate nell'autorizzazione.

Art. 20 Esercizio del servizio

1. Il servizio deve essere gestito personalmente dal titolare dell'autorizzazione, o dai suoi dipendenti che agiscono in nome e per conto del titolare stesso.

Art. 21 Acquisizione del servizio di noleggio con conducente

1. L'acquisizione del servizio deve essere effettuata unicamente presso la sede del titolare dell'autorizzazione, sita nel territorio comunale, previa contrattazione personale o per via telefonica, con stipula del previsto contratto per iscritto prima della partenza: l'imbarco iniziale dell'utenza deve avvenire unicamente al pontile concesso.

2. È fatto divieto di assunzione di servizi e di imbarco di nuova utenza al di fuori del territorio comunale.

3. In caso di titolare di più autorizzazioni rilasciate dal medesimo Comune, l'imbarco può avvenire indifferentemente presso ciascuno degli approdi dati allo stesso in concessione, in quanto siti sempre all'interno del territorio comunale.

4. In caso di necessità, e sempre quando il noleggio risulti preventivamente contrattato, è consentito che il natante soste presso spazi pubblici, in attesa di chi lo ha noleggiato.

5. È esplicitamente vietata qualsiasi forma di accaparramento di utenti singoli od in gruppi presso gli approdi, anche attraverso l'opera di intermediatori, o comunque con iniziativa del vettore.

6. In deroga al divieto generale di cui al comma 2, sono consentiti l'assunzione di servizi e l'imbarco di nuova utenza esterni al territorio comunale nel solo caso in cui il titolare presenti al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione una richiesta motivata e corredata dal nulla-osta del Comune nel cui territorio intende svolgere servizio, indicando altresì le località di imbarco; in caso positivo, il Comune che ha emanato l'atto provvede attraverso apposita annotazione trascritta sull'autorizzazione all'esercizio del servizio.

Art. 22 Obblighi del titolare

1. Il titolare ha l'obbligo, in conformità alle prescrizioni emanate dal Comune:

- a) di tenere sempre a bordo del natante l'autorizzazione comunale, unitamente ai documenti di bordo;
- b) di curare la regolarità della prestazione del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto entro 48 ore al competente Ufficio ogni eventuale sospensione del servizio stesso, il relativo periodo nonché la data in cui esso riprenda;
- c) di mantenere il natante ed il pontile nel dovuto stato di efficienza, sicurezza, pulizia e decoro;
- d) di segnalare per iscritto al Servizio competente, entro il termine perentorio di dieci giorni, ogni cambiamento del domicilio della sede, richiedendo la relativa annotazione sull'autorizzazione;
- e) di sottoporre il natante a qualsiasi visita che durante l'anno il Comune possa ritenere necessario disporre;
- f) di vidimare annualmente, entro la fine di febbraio di ogni anno, l'autorizzazione; in caso di ritardata vidimazione si applica la procedura prevista all'art. 11.

Art. 23 Obblighi dell'equipaggio

1. Il personale in servizio a bordo del natante ha l'obbligo:

- a) di indossare abiti decorosi, usando con il pubblico modi corretti e serbando costantemente un contegno irreprensibile in servizio;
- b) di esibire l'autorizzazione conservata a bordo ad ogni richiesta dei funzionari od agenti incaricati della polizia della navigazione o della vigilanza sull'esercizio dei servizi pubblici non di linea svolti per via acquea;
- c) di non far salire sul natante persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato;
- d) di non deviare di propria iniziativa dal percorso inizialmente convenuto, se non per motivi urgenti o di sicurezza;
- e) di non richiedere somme maggiori oltre quelle fissate dalle tariffe, o quelle convenute in fase di contrattazione;
- f) di compiere i servizi richiesti dagli agenti della forza pubblica o dai cittadini nell'interesse dell'ordine e della sicurezza o per il trasporto di malati, feriti, funzionari

od agenti, anche se non siano retribuiti immediatamente, con l'obbligo di sottostare alle disposizioni di legge in caso di malati contagiosi; in caso di pagamento differito, gli agenti della forza pubblica rilasceranno al conducente i necessari buoni che attestino i servizi prestati;

- g) di visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno del natante. In caso di ritrovamento di qualche oggetto, di cui non sia possibile provvedere all'immediata restituzione al proprietario, si dovrà curarne il deposito ed entro le 24 ore successive lo stesso dovrà essere consegnato al Comando Polizia Locale.

Art. 24 Sostituzioni alla guida

1. Il titolare dell'autorizzazione può farsi sostituire temporaneamente alla guida del natante nei casi e con i modi previsti dall'art. 19 della L.R. n. 63: l'esercizio di analoga facoltà è consentito nei confronti del personale dipendente con mansioni di conducente.

2. Il titolare di autorizzazione od il dipendente conducente non possono farsi sostituire per motivi di salute ed inabilità temporanea per più di centottanta giorni nell'anno solare e 600 (seicento) giorni complessivi nel periodo di validità dell'autorizzazione: tali limiti possono essere elevati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni nel periodo di validità dell'autorizzazione.

3. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone il periodo previsto e il nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, il numero di giorni di sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità dell'autorizzazione: verificato il sussistere delle condizioni previste, il Servizio competente provvede all'autorizzazione della sostituzione.

4. È necessaria l'iscrizione nel ruolo per prestare attività di sostituto della licenza e dell'autorizzazione per un tempo definito e/o un viaggio determinato; o in qualità di dipendente di impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto a tempo determinato del dipendente medesimo.

Art. 25 Assenza dal servizio

1. Il servizio può essere sospeso per ferie del titolare o dei dipendenti per un numero di giorni ragguagliato a trenta su base annua, calcolato per il periodo in cui il servizio è prestato obbligatoriamente nonché su motivata richiesta per esigenze di carattere straordinario.

Art. 26 Pontili

1. Lo stazionamento del mezzo autorizzato avviene presso l'apposito pontile di attracco, privato o in concessione al titolare dell'autorizzazione ed in essa specificato, situato all'interno del territorio comunale, presso il quale avviene l'imbarco e può avvenire lo sbarco dei passeggeri.

2. Il pontile deve presentare un cartello, visibile dal lato terra e dal lato acqueo, recante la dicitura "Comune di CHIOGGIA - Servizio di noleggio con conducente" e la denominazione del soggetto titolare dell'autorizzazione: al medesimo pontile possono fare capo più natanti, anche appartenenti a soggetti diversi, titolari di autorizzazione, nel qual caso il cartello deve indicare gli estremi di tutti gli autorizzati.

3. Le spese di costruzione e manutenzione del pontile privato sono a carico del titolare dell'autorizzazione, che deve provvedere a mantenerlo in ordine ed efficienza per evitare qualsiasi pericolo in fase di imbarco e sbarco dei passeggeri: il Comune si riserva di richiedere al titolare l'effettuazione di quei lavori che, a suo insindacabile giudizio, ritenga necessari per il sicuro svolgimento delle operazioni di ormeggio, imbarco e sbarco, nonché per il decoro e l'inserimento nell'ambiente. Il pontile deve essere strutturato nel rispetto delle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche onde consentire l'uso del servizio ai soggetti portatori di handicap, anche nel rispetto di quanto previsto dall'art.21 della L.R. n. 63/93.

Art. 27 Sostituzione di natanti

1. È consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.

2. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione

relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo.

3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 28 Tariffe

1. Le tariffe di noleggio per le singole tipologie di servizio sono annualmente determinate dal Comune con deliberazione della Giunta, sulla base dei costi necessari all'attuazione del servizio, con individuazione di un minimo ed un massimo ai sensi dell'art. 13 della L. 21/92.

2. Le tariffe devono essere affisse in modo visibile sui pontili e sui natanti, unitamente alle altre condizioni di trasporto, ivi compresa la portata massima dei natanti, e alle indicazioni relative alle modalità di presentazione dei reclami.

Art. 29 Reclami

1. In ogni pontile adibito a servizio di noleggio con conducente dovrà essere posizionato, in modo ben visibile per l'utenza, un cartello indicante le modalità per la presentazione dei reclami.

2. In ogni natante dovranno essere riportate in modo visibile le istruzioni relative alla possibilità di indirizzare reclami all'Amministrazione Comunale, nei confronti dei soggetti autorizzati.

3. Il Sindaco entro trenta giorni dalla ricezione, valutato il reclamo e sentito il titolare dell'autorizzazione interessato, provvede se del caso all'applicazione delle sanzioni previste dalla L.R. n. 63/93, dandone comunicazione scritta al reclamante.

Art. 30 Utilizzo dei mezzi in servizio di linea

1. Previo nulla-osta rilasciato dal Comune ed assentito dall'Autorità Concedente i pubblici servizi di trasporto acqueo di linea, i natanti a motore autorizzati al servizio di noleggio con conducente possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari od integrativi a

quelli di linea, definiti tali dall'Autorità Concedente, con noleggio dei natanti da parte del relativo concessionario, in deroga a quanto disposto dall'art. 5 comma 3 della L.R. n. 63/93.

Art. 31 Contrassegno

1. I natanti a motore in servizio di noleggio con conducente devono essere immediatamente identificabili dal pubblico, a tale scopo debbono recare come contrassegno:

- n. 2 fasce adesive in materiale speciale di colore rosso rifrangente, di altezza 7,5 cm e lunghezza non inferiore a 50 cm e non superiore a 100 cm;
- n. 2 targhe adesive a formato triangolare con lato di 34,5 cm in materiale come sopra, di colore rosso rifrangente con stemma del Comune, dicitura Noleggio - Comune di Chioggia, numero dell'autorizzazione con caratteri numerici di 60 mm di altezza.

2. I natanti in servizio di noleggio con conducente devono recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

CAPO II - SERVIZIO DI TAXI ACQUEO

Art. 32 Definizione del servizio

1. Il servizio di taxi acqueo ha lo scopo di soddisfare le esigenze del trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone con le seguenti caratteristiche:

- a) si rivolge ad un'utenza indifferenziata;
- b) lo stazionamento avviene in luogo pubblico, presso appositi pontili di attracco;
- c) il prelevamento dell'utente e l'inizio del servizio avvengono all'interno dell'area comunale per qualunque destinazione, previo assenso del conducente per le destinazioni oltre il limite comunale.

2. La prestazione del servizio è obbligatoria all'interno delle aree comunali e nel periodo dal 1 giugno al 30 ottobre.

3. I natanti adibiti al servizio di taxi possono circolare e sostare liberamente secondo quanto stabilito dall'art. 33 del presente regolamento.

4. Il servizio di taxi acqueo è riservato a natanti a motore che abbiano una portata non superiore alle 20 persone.
5. Il servizio può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita licenza rilasciata dal Comune.
6. Il titolare deve esercitare personalmente il servizio.
7. Le licenze, secondo quanto disposto dalla legge 15/01/92 n. 21 e dalla legge regionale 30/12/93 n. 63, sono personali e possono essere rilasciate esclusivamente a persone fisiche.
8. La licenza decade al compimento del sessantesimo anno di età del titolare ed è rinnovabile fino al compimento del sessantesimo anno di età, previo accertamento annuale della idoneità fisica per l'espletamento del servizio, effettuato dalla autorità sanitaria competente per territorio.

Art. 33 Modalità di esercizio del servizio di taxi acqueo

1. I natanti che svolgono il servizio di taxi acqueo nella fase di acquisizione del servizio, devono essere ormeggiati su appositi pontili operativi di proprietà del Comune.
2. I pontili operativi, devono essere facilmente identificabili dall'utente; all'uopo viene infisso un apposito cartello recante lo stemma del Comune con la scritta: "Pontile adibito al servizio di Taxi Acqueo, sosta riservata ai soli natanti muniti di licenza".
3. Il natante non può rimanere ormeggiato al pontile di cui al comma precedente fuori servizio.
4. I titolari di licenza di taxi acqueo possono sostare, per l'acquisizione del servizio, solamente presso gli appositi pontili comunali di cui sopra.
5. I pontili comunali sono opportunamente pubblicizzati, con la posa in opera di apposita segnaletica stradale nelle zone vicine.
6. Detto materiale pubblicitario viene esposto nei luoghi più frequentati dal cittadino e dal flusso turistico.
7. I pontili dovranno essere forniti di telefono.
8. I taxi acquei autorizzati dovranno recare come contrassegno:
 - n. 2 fasce adesive di colore giallo rifrangente, altezza cm.7,5 da applicare all'esterno dei vetri laterali della cabina;
 - n. 2 targhe adesive a fascia, di colore giallo rifrangente, recante il numero di licenza e la targa del natante, con stemma, serigrafate, di mm.500x150;

- n. 2 etichette adesive trasparenti, con stampa in nero del numero di licenza da applicare all'interno del natante.

9. I natanti di cui al presente articolo, indicati nella licenza, possono essere sostituiti in via definitiva o temporanea.

La sostituzione definitiva del natante dovrà essere comunicata al Servizio competente che provvederà ad annotarla nella licenza. La sostituzione temporanea del natante, ammessa solo nel caso di indisponibilità per manutenzione o avaria ed opportunamente documentata, dovrà essere preventivamente comunicata all'ufficio di cui sopra, il quale provvederà al contestuale rilascio di un nulla osta temporaneo per il solo periodo di fermo natante.

Art. 34 Sostituzione alla guida

1. I titolari di licenza possono essere sostituiti temporaneamente, e previa autorizzazione rilasciata dal Servizio competente, da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 13 della L.R. 63/93, istituito presso la C.C.I.A.A. ed in possesso dei requisiti prescritti:

- per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- per chiamata alle armi;
- per un periodo di ferie non superiore a giorni 30 annui;
- per sospensione o ritiro temporaneo dei titoli professionali;
- nel caso di incarichi a tempo pieno sindacali o pubblici elettivi.

La sostituzione non è ammessa in caso di sospensione della licenza.

2. Il titolare di licenza non può farsi sostituire per motivi di salute ed inabilità temporanea per più di centottanta giorni nell'anno solare e 600 giorni complessivi nel periodo di validità della licenza: tali limiti possono essere elevati, per motivate e gravi necessità, fino a duecentoquaranta giorni nell'anno solare e ottocento giorni nel periodo di validità della licenza.

3. Le sostituzioni devono essere comunicate immediatamente al Comune, indicandone periodo previsto e nominativo del sostituto corredato da certificazione dell'iscrizione nel corrispondente ruolo dei conducenti, numero di giorni di sostituzione già fruiti nel corso dell'anno solare e nell'arco di validità della licenza: verificato il sussistere delle condizioni previste, il Comune provvede all'autorizzazione della sostituzione.

Art.35 Tassametro

1. Tutti i natanti autorizzati al servizio di taxi debbono installare, in maniera ben visibile per l'utenza, il tassametro a tempo. Il personale del Comando Polizia Locale, su istanza della ditta titolare dell'autorizzazione, provvederà, previa verifica delle tariffe di cui all'art. 28 del presente Regolamento, alla punzonatura del tassametro.
2. È vietato manomettere il tassametro.
3. In caso di avaria del tassametro il conduttore deve provvedere immediatamente alla riparazione oppure alla temporanea sostituzione con un altro tassametro.
4. È fatto obbligo di informare entro 48 ore il Comando Polizia Locale, dell'avvenuta avaria.
5. È fatto obbligo di dotarsi di un tassametro di riserva.
6. Il tassametro deve essere azionato non appena sale a bordo l'utente ed inizia il servizio.

Art. 36 Obblighi del titolare, obblighi dell'equipaggio, sospensione del servizio, sostituzione del natante, tariffe.

Valgono le stesse disposizioni previste dagli artt. 22, 23, 25, 27 e 28 del presente regolamento.

TITOLO III

TRASPORTO DI COSE PER CONTO DI TERZI

Art. 37 Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto di cose per conto di terzi quello con il quale il vettore si obbliga, verso corrispettivo, a trasferire cose da un luogo ad un altro.
2. Il servizio di trasporto di cose per conto terzi effettuato con natanti a motore ed il servizio di rimorchio o di traino di natanti, sono assimilati al servizio pubblico non di linea.

Art. 38 Modalità di esercizio

1. L'impresa esercente del trasporto di cose per conto terzi deve essere munita dell'apposita autorizzazione di cui all'art. 6 del presente Regolamento per ciascun natante impiegato.
2. Tale autorizzazione è riservata a coloro i quali abbiano la proprietà o la disponibilità giuridica di natanti immatricolati per il trasporto merci, ove la portata prevale sul numero delle persone trasportate.
3. Le imprese esercenti trasporto di materiali speciali o sottoposti a disciplina speciale devono comunque essere in possesso dell'autorizzazione di cui al comma primo.
4. Il contingente delle autorizzazioni al servizio di trasporto di cui al presente articolo viene fissato nel numero massimo di 62. L'Amministrazione comunale si riserva di valutare ogni anno la congruità di tale numero in relazione alle mutate esigenze del traffico merci.
5. Nell'esercizio del servizio di cui al presente articolo è consentito il trasporto occasionale di persone solo in funzione dell'espletamento del trasporto medesimo, nel numero massimo che deve essere indicato sul certificato di navigabilità e sulla licenza di navigazione del natante indicato nell'autorizzazione.
6. Ai titolari di autorizzazioni è consentita la locazione senza conducente dei natanti autorizzati ad altre imprese titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga espressamente l'indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga.

7. Ai titolari di autorizzazioni è consentito il noleggio con conducente dei natanti autorizzati ad altri titolari di autorizzazioni, purché il relativo contratto sia stipulato per iscritto e contenga le seguenti clausole:

- a) indicazione della data di inizio e di fine contratto, senza possibilità di tacita proroga;
- b) il conducente deve essere dipendente dell'impresa noleggiatrice, o di essa titolare o contitolare;
- c) la responsabilità del vettore per perdita o avaria della merce è posta a carico dell'impresa noleggiatrice;
- d) il noleggiatore risponde nei confronti del committente il trasporto di ogni azione dolosa o colposa del conducente che provochi perdita o avaria della merce, salvo rivalsa ai sensi del codice civile.

8. Alle autorizzazioni rilasciate per natanti di stazza lorda non superiore a 25 t.s.l. è imposta specifica prescrizione di divieto di esercizio del servizio di trasporto interno al Comune di Venezia, da annotarsi sull'atto con apposizione della dicitura: "La presente autorizzazione è subordinata alla prescrizione del divieto di effettuazione di servizi di trasporto interni al territorio del Comune di Venezia".

Art. 39 Sostituzione di natanti

1. È consentito sostituire temporaneamente o definitivamente il natante indicato in autorizzazione.
2. Il natante indisponibile per manutenzione od avaria potrà essere sostituito, per il solo periodo di fermo, con un altro avente i requisiti prescritti, avvalendosi dell'autorizzazione relativa al natante in questione, previa comunicazione al Comune, che rilascerà apposito nulla osta temporaneo.
3. La sostituzione definitiva può avvenire unicamente con natante avente le medesime caratteristiche del tipo di servizio per cui è stata rilasciata l'autorizzazione, previa verifica da parte del Comune ed aggiornamento della stessa autorizzazione.

Art. 40 Caratteristiche del natante

1. I natanti adibiti al trasporto di cose per conto terzi devono:
 - a) avere tutte le dotazioni prescritte dalle norme che disciplinano la navigazione interna;
 - b) essere in regola con la documentazione prevista dalle vigenti norme di legge;
 - c) essere muniti di due targhe metalliche di forma rettangolare, di cm 10 per cm 50, con scritte in nero su fondo rosso da apporre a poppa ed a prua vicino alla scritta di immatricolazione del natante, recanti le seguenti scritte:
 - numero dell'autorizzazione;
 - Trasporto cose;
 - l'emblema del Comune.
2. Essi devono inoltre recare sulle fiancate la denominazione o sigla o ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

Art. 41 Servizio di rimorchio e traino di natanti

1. Il servizio di rimorchio consiste nella trazione di natanti mediante altro natante.
2. Il servizio di traino consiste nella trazione di natanti mediante mezzi a terra non meccanici.
3. Il servizio di rimorchio e traino per conto terzi può essere esercitato solo da soggetti muniti di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale, ai sensi dell'art. 6 del presente Regolamento.
4. Il personale addetto alla condotta dei natanti in servizio di rimorchio deve essere in possesso dei titoli professionali previsti dalla legge.
5. I natanti adibiti al servizio di rimorchio devono avere caratteristiche e dotazioni conformi alla vigente normativa.

TITOLO IV

TRASPORTO IN CONTO PROPRIO

Art. 42 Definizione del servizio

1. Si definisce trasporto in conto proprio il trasporto di persone o merci effettuato senza corrispettivo dall'armatore del natante o da un suo dipendente, esclusivamente per esigenze strettamente inerenti all'espletamento delle attività professionali o istituzionali dell'armatore del natante.
2. Il trasporto in conto proprio viene effettuato senza necessità di autorizzazione, e la sua disciplina è contenuta nelle disposizioni del titolo V della L.R. n. 63/93 agli artt. 32 - 37.

Art. 43 Rimorchio di persone munite di sci acquatici effettuato per conto terzi

1. È vietato l'esercizio, sia esso pubblico o privato, di rimorchio di persone munite di sci acquatici o di acquaplani nell'intero ambito lagunare del Comune di Chioggia.

Art. 44 Obblighi e prescrizioni per il noleggio senza conducente

1. Le unità destinate al noleggio devono essere mantenute in efficienza, nonché risultare in regola con i documenti di bordo che le abilitano alla navigazione e devono essere dotate dell'attrezzatura e delle dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente.
2. È fatto divieto di locare unità non in perfetto stato di efficienza o prive delle previste dotazioni di sicurezza o i cui documenti siano scaduti o scadano nel periodo di validità del contratto di locazione.
3. È fatto divieto al titolare di locare i natanti a persone non munite dei titoli eventualmente prescritti per la condotta dei mezzi stessi: le unità che hanno l'obbligo di avere a bordo, oltre al conduttore abilitato, anche altro personale di equipaggio, possono essere locate esclusivamente con il regolare equipaggio imbarcato.
4. Il noleggiante-armatore può adibire il natante al trasporto di persone solo se lo stesso sia fornito della licenza di navigazione e delle dotazioni previste dal Codice della Navigazione e dai relativi regolamenti di esecuzione.

5. Il noleggiante-armatore, pena la revoca delle autorizzazioni, deve accertarsi che il noleggiatore non utilizzi il natante per attività diverse dal trasporto in conto proprio.
6. È vietato al noleggiatore, pena le sanzioni previste dal titolo V° del presente regolamento, impiegare nel trasporto di persone o cose per conto terzi il natante abilitato al servizio di noleggio senza conducente.
7. Al servizio di noleggio senza conducente si applicano, per quanto non previsto nel presente articolo, le norme che disciplinano il trasporto in conto proprio.

Art. 45 Registro di noleggio senza conducente

1. Il noleggiante, prima di iniziare l'attività autorizzata, deve predisporre un registro con le pagine numerate e vidimate dall'ufficio comunale competente che attesta del numero delle pagine nell'ultimo di esse, nel quale deve di volta in volta:
 - a) trascrivere per ogni singolo noleggio e per ogni singola unità noleggiata:
 - cognome, nome, data e luogo di nascita del noleggiatore;
 - estremi del documento di riconoscimento presentato;
 - estremi del titolo professionale o della patente di abilitazione, ove richiesti;
 - b) far sottoscrivere al singolo noleggiatore una dichiarazione da cui risulti che lo stesso è a conoscenza delle disposizioni che regolano il noleggio ai fini della sicurezza, della navigazione e degli usi pubblici nelle acque in cui deve essere impiegata l'unità.
2. A cura del noleggiante, il registro dovrà essere sottoposto al visto dell'ufficio comunale servizio di Polizia Amministrativa competente.
3. Il registro va conservato presso la sede del noleggiante per un periodo di cinque anni e deve essere esibito in ogni momento ai funzionari comunali e agli addetti alla vigilanza ai sensi dell'art. 40 della l.r. n. 63/93.
4. Per i reclami vale quanto previsto all'art. 29, in quanto compatibile.

Art. 46 Contrassegno per i natanti in servizio di noleggio senza conducente

1. Le unità adibite al noleggio devono portare, in posizione ben visibile ai lati dello scafo, in aggiunta ai segni di identificazione previsti, una targa riportante le seguenti indicazioni:
 - estremi dell'autorizzazione;
 - portata massima di persone o cose.

2. Esse devono inoltre recare sulle fiancate la denominazione o sigla e ragione sociale del soggetto titolare dell'autorizzazione.

TITOLO V

SANZIONI

Art. 47 Sospensione, revoca, decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione viene sospesa dal dirigente del servizio temporaneamente su proposta della Commissione, di cui all'art. 14 del presente regolamento, quando il titolare:

- a) non adempie agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione o di licenza;
- b) non ottempera alle direttive e prescrizioni emanate dagli Enti competenti in materia di trasporto pubblico non di linea;
- c) contravviene alle disposizioni di leggi o di regolamenti nella materia;
- d) si fa sostituire da altri o sostituisce abusivamente altri nel servizio;
- e) non inizia il servizio entro il termine stabilito dall'autorizzazione e dalla licenza;
- f) non applica le tariffe in vigore;
- g) interrompe il servizio senza giustificato motivo;
- h) supera del 50% i limiti di velocità imposti allo specifico tipo di natante e servizio.

2. La sospensione della licenza è irrogata per un minimo di sette giorni ed un massimo di sei mesi.

3. La revoca è disposta dal dirigente del servizio in caso di infrazione grave o di recidiva reiterata.

4. Il Dirigente del servizio segnala alla competente autorità di navigazione l'avvenuta sospensione o revoca dell'autorizzazione o della licenza.

5. La perdita di uno dei requisiti prescritti per il rilascio dell'autorizzazione, la dichiarazione di fallimento ovvero la messa in liquidazione nei casi previsti dalla legge, comportano la decadenza dei relativi provvedimenti.

6. Nel caso di conducenti valgono, per quanto compatibili, i divieti indicati dal comma 1; in questo caso il Comune comunicherà il nominativo alla Provincia di Venezia al fine di richiedere sospensione e/o revocche dell'iscrizione a ruolo.

Art. 48 Procedimento per la sospensione e la revoca dell'autorizzazione.

1. Verificatisi uno dei casi previsti dall'art. 47, comma 1, il Comune notifica all'interessato, entro il termine di novanta giorni dalla data della violazione, il verbale di accertamento della violazione stessa fissando il termine di trenta giorni per la presentazione delle deduzioni.
2. Il Comune, decorso il termine di trenta giorni di cui al 1 comma, qualora ritenga fondato l'accertamento, per comminare le sanzioni all'autore della violazione si avvale della Commissione di cui all'art. 14.
3. Il soggetto che sia incorso nella revoca non può ottenere una nuova autorizzazione se non sia trascorso un periodo di due anni dalla data del provvedimento di revoca.
4. Contro il provvedimento di revoca o di sospensione dell'autorizzazione o della licenza l'interessato può ricorrere, entro trenta giorni dalla notifica, al Presidente della Giunta Provinciale, il quale decide nei successivi novanta giorni, decorsi i quali il ricorso si intende respinto.

Art. 49 Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali, ove il fatto costituisce reato ai sensi della normativa vigente, sono stabilite le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
 - a) da € 258,00 a € 1032,00 in caso di esercizio di servizi pubblici non di linea per via d'acqua in assenza della prescritta autorizzazione;
 - b) da € 51,00 a € 206,00 in caso di inottemperanza agli obblighi stabiliti nel provvedimento di autorizzazione;
 - c) da € 103,00 a € 413,00 in caso di violazione di disposizioni di legge o regolamenti.
2. Nell'ipotesi prevista dal comma 1, lett. a) la sanzione viene irrogata sia a carico dell'armatore che del conducente del natante.

Art. 50 Confisca e sequestro

1. Alla violazione di cui all'art. 49, comma 1, lett. a), consegue la sanzione amministrativa accessoria della confisca del natante.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, l'organo che accerta la violazione provvede al sequestro del natante, facendone menzione nel processo verbale di contestazione della violazione.
3. Avverso i provvedimenti di confisca e di sequestro gli interessati possono proporre opposizione nei termini e con le modalità stabiliti nella legge 24.11.1981, n. 689.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 Documentazione obbligatoria

1. È fatto obbligo ai titolari di autorizzazione di tenere a bordo, a disposizione di tutte le Autorità addette alla vigilanza, oltre alle dotazioni prescritte dalle norme sulla navigazione e i documenti prescritti dalle vigenti leggi la seguente documentazione:

- a) originale o copia autentica dell'atto di autorizzazione;
- b) titolo od attestazione legittimante l'esercizio del servizio da parte dei preposti o dei conduttori;
- c) documentazione attestante la sostituzione provvisoria del mezzo;
- d) autorizzazione alla sostituzione del titolare o del dipendente;
- e) copia del contratto di noleggio o trasporto ove prescritto;
- f) modulistica per i reclami.

Art. 52 Rideterminazione dei contingenti

1. Il Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consultiva Comunale, si riserva eventuali valutazioni annuali sulla congruità dei contingenti delle autorizzazioni fissati dal presente regolamento, sulla base di essenziali esigenze di tutela ambientale, delle prescrizioni relative al traffico acqueo pubblico e privato, nonché delle mutate necessità di trasporto nei diversi servizi. Ogni eventuale variazione dei predetti contingenti costituisce variante al presente regolamento.

Art. 53 Caratteristiche tecniche dei mezzi

1. In relazione alle esigenze di tutela delle vie d'acqua navigabili e della laguna di Venezia, potranno essere prescritte all'atto del rilascio dell'autorizzazione, od anche successivamente, sentita la Commissione Consultiva Comunale e sentiti gli indirizzi delle altre amministrazioni interessate o competenti, particolari limitazioni alla potenza e conformazione degli apparati propulsori e degli scafi utilizzati.

2. Con le medesime modalità e procedure, per i mezzi operanti nei servizi di trasporto di cui al presente regolamento il Comune potrà prescrivere la dotazione di dispositivi per il controllo della velocità, i cui costi relativi ad acquisto ed installazione saranno a carico del titolare dell'autorizzazione.

3. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione o la sostituzione del natante è condizionato alla presentazione di documentazione relativa alla dimensione e conformazione dello scafo e del propulsore, per consentire la valutazione di compatibilità con la navigabilità delle vie acque interessate.

Art. 54 Portatori di handicap

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, sentita la Commissione di cui all'art. 14, con ordinanza sindacale saranno dettate norme per stabilire specifiche condizioni di servizio per il trasporto di soggetti portatori di handicap, ed in particolare il numero minimo, per ogni tipo di servizio, dei natanti esistenti che dovranno essere dotati di sistemi adeguati per il trasporto di soggetti portatori di handicap.

Art. 55 Conversione di precedenti autorizzazioni regionali

1. In fase di prima applicazione della L.R. n. 63/93, il Comune provvederà a rilasciare in via prioritaria le autorizzazioni già rilasciate dalla Regione Veneto e assegnate al Comune di Chioggia, con punto di approdo situato nel territorio comunale, entro il limite di autorizzazioni rilasciabili per il singolo servizio o tipo di servizio esercitato, verificata la sussistenza di tutti i requisiti prescritti da parte dei soggetti già titolari e dei natanti già autorizzati, fatta eccezione per il requisito dell'idoneità professionale e finanziaria, sino alla nuova scadenza.

2. A tal fine, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i titolari delle suddette autorizzazioni regionali con punto di approdo situato nel territorio comunale dovranno presentare istanza documentata, contenente l'originale o la copia conforme della precedente autorizzazione, i dati del natante impiegato e allegando la documentazione attestante il possesso di tutti i requisiti prescritti.

3. Nel caso le richieste di autorizzazione siano in numero eccedente il contingente approvato, le stesse saranno rilasciate in soprannumero indipendentemente dal numero massimo previsto.

Pertanto, in caso di cessazione di autorizzazioni per qualsiasi motivo non si provvederà al loro reintegro fino a quando non si andrà al di sotto del contingente fissato.

ANNOTAZIONI nota 1

con delibera di Consiglio Provinciale in data 13 luglio 2000 sono state inserite all' art. 4, comma 2 dopo la parola "attestazione" e prima della parola "affidamento" le seguenti parole "di capacità di ottenere"